

**Oggetto:** Imposta Comunale sugli Immobili 2004. Individuazione delle categorie dei soggetti aventi diritto ad ulteriore detrazione per l'abitazione principale.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 8, comma 3, del decreto sopra citato, con il quale il Comune può deliberare una maggiore detrazione per l'abitazione principale per categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio di carattere economico sociale;

Visto il protocollo d'intesa fra il Comune di Livorno e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL Pensionati, le Associazioni Nazionali Invalidi Civili, Invalidi del Lavoro, di Guerra di Servizio e Unione Italiana Ciechi stipulato in data 22 marzo 2004;

Ritenuto quindi di individuare nelle seguenti categorie di cui alle lettere **a) e b)** i soggetti che versano in **gravissimo disagio economico-sociale**:

a) portatori di Handicap grave (riconosciuti tali dalla Commissione di cui alla L. 104/92), disabili con invalidità grave (pari al 100%), disabili ultra sessantacinquenni con invalidità grave o medio grave o comunque con invalidità superiore al 67%, grandi invalidi del lavoro (T.U. 1124/65) e persone anziane non autosufficienti ai sensi della Delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 214/91) o aventi nella propria famiglia anagrafica persone nella suddetta situazione riconosciuti tali alla data del 01.01.2004 a condizione di essere possessori solo dell'unità immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina) e con un reddito complessivo familiare lordo riferito all'anno 2003 non superiore all'importo di € 27.050,71 (comprese eventuali indennità e rendite ad esclusione dell'indennità di accompagnamento);

b) possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina) e aventi per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta un reddito complessivo familiare lordo, (comprese eventuali indennità e rendite ad esclusione dell'indennità di accompagnamento) non superiore a € 8.385,63 per la famiglia anagrafica composta da un componente, incrementato di € 2.065,83 per ogni componente in più..

Ritenuto, inoltre, di individuare nelle seguenti categorie di cui alle lettere **c) e d)** i soggetti che versano in **grave disagio economico-sociale**:

c) coloro che hanno compiuto il 65° anno di età all'01.01.2004, possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina), in condizione non lavorativa con un reddito complessivo familiare lordo (comprese eventuali indennità e rendite ad esclusione dell'indennità di accompagnamento) riferito all'anno 2003 non superiore a € 10.820,329 se unico componente la famiglia anagrafica, incrementato di una quota di € 2.065,83 per ogni componente in più;

d) famiglie formate da giovani coppie, coniugate o conviventi, (iscritti nello stesso stato di famiglia) da non oltre due anni alla data dell'01.01.2004, in cui entrambi i componenti siano di età inferiore ai trentacinque anni all'01.01.2004, possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina), e dispongano di un reddito complessivo familiare lordo (comprese eventuali indennità e rendite ad esclusione dell'indennità di accompagnamento) riferito all'anno 2003, non superiore a € 18.935,50;

Inteso che, come "reddito complessivo familiare lordo" si debba assumere il reddito, comprensivo di eventuali indennità e rendite, percepito da tutti i componenti la famiglia anagrafica;

Ritenuto che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione debba essere subordinato alla condizione che gli altri componenti della famiglia anagrafica non possiedano alcuna proprietà immobiliare nel territorio dello Stato e all'estero;

Ritenuto che il diritto all'elevazione della detrazione debba competere anche se il soggetto passivo o un componente la famiglia anagrafica possieda un terreno (di piccole dimensioni) diverso dalle aree fabbricabili, sul quale non viene esercitata attività agricola in forma imprenditoriale (art. 2135 C.C.) e più specificamente se sono piccoli appezzamenti siti nel Comune di Livorno, coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa (c.d. orticelli), in quanto esclusi dal campo di applicazione dell'I.C.I.;

Considerato che siano da escludere dal beneficio dell'aumento della detrazione le U.I. classificate

nei gruppi catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico);

Ritenuto, altresì, che entro il termine perentorio del 31.12.2004, i contribuenti debbano presentare all'Ufficio Tributi apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso delle condizioni che danno diritto al beneficio della ulteriore detrazione per l'abitazione principale, come statuite dal presente provvedimento, salvo che, non essendo intervenute variazioni incidenti sul diritto medesimo, tale dichiarazione sia stata già presentata nell'anno 2003;

Atteso, peraltro, che alle suddette dichiarazioni debbono essere allegati i certificati medico-sanitari che non possono essere sostituiti da altro documento, secondo quanto previsto dall'art. 49 dello stesso d.p.r. 445/2000 cit.;

Ritenuto infine, in conformità a quanto statuito dall'art. 75, sempre del d.p.r. 445/2000, che la verificata non corrispondenza del contenuto delle dichiarazioni presentate, ancorché dovuta ad irregolarità non sanate, per inerzia del contribuente a ciò invitato, o non sanabili, rispetto ai presupposti per il diritto alla ulteriore detrazione, comporti la decadenza dal beneficio usufruito, e quindi il recupero, in sede di attività di liquidazione, della differenza del tributo versato in meno, oltre sanzioni ed interessi, nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalle norme speciali in materia;

Dato atto che l'attività di controllo sulle dichiarazioni sopra menzionate, come appositamente prevista dall'art. 71 del d.p.r. 445/2000, per motivi di ordine tecnico-temporale, riguardanti in particolar modo l'accertamento della situazione reddituale, potrà anche essere differita al momento in cui le informazioni, che risultino indispensabili ai fini del controllo medesimo, si renderanno disponibili presso le amministrazioni certificanti, e segnatamente l'Amministrazione finanziaria;

Visto l'articolo 27, comma 8, della L. 28.12.2001 n.448 (legge finanziaria 2002) che dispone di approvare le aliquote e agevolazioni d'imposta contestualmente alla data di approvazione del bilancio;

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo ;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 23 dicembre 2003, il quale differisce al 31 marzo 2004 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 2004 degli enti locali;

Visto l'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n° 446/1997;

Visto l'art. 42 , comma 2 lettera f , del D. Lgs.267/2000;

Visti i pareri previsti dall'articolo 49 D.Lgs.267/2000 allegati e facenti parte integrante del presente atto;

## **DELIBERA**

**1)** di individuare nelle seguenti categorie di cui alle lettere **a) e b)** i soggetti che **versano in**

**gravissimo disagio economico-sociale:**

**a) portatori di handicap grave** (riconosciuti tali dalla Commissione di cui alla L. 104/92), **disabili con invalidità grave** (pari al 100%), **disabili ultra sessantacinquenni con invalidità grave o medio grave o comunque con invalidità superiore al 67%**, **grandi invalidi del lavoro** (riconosciuti dalla L.1124/65) e **persone anziane non autosufficienti ai sensi della delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 214/91** (o aventi nella propria famiglia anagrafica persone nella suddetta situazione) riconosciuti tali alla data del 01.01.2004 a condizione di essere possessori solo dell'unità immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina) e con un reddito complessivo familiare lordo riferito all'anno 2003 non superiore all'importo di € 27.050,71 (comprese eventuali indennità e rendite ad esclusione dell'indennità di accompagnamento);

**b) possessori del solo immobile** per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina) e aventi per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta un reddito complessivo familiare lordo, (comprese eventuali indennità e rendite ad esclusione dell'indennità di accompagnamento) non superiore a € 8.385,72 per la famiglia anagrafica composta da un componente, incrementato di € 2.065,83 per ogni componente in più..

**2) di individuare nelle seguenti categorie di cui alle lettere c) e d) i soggetti che versano in grave disagio economico-sociale:**

**c) coloro che hanno compiuto il 65° anno di età all'01.01.2004**, essere possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina), **in condizione non lavorativa** con un reddito complessivo familiare lordo (comprese indennità e rendite ad esclusione dell'indennità di accompagnamento) riferito all'anno 2003 non superiore € 10.820,29 se unico componente la famiglia anagrafica, incrementato di una quota di € 2.065,83 per ogni componente in più; nel caso uno solo dei titolari abbia compiuto 65 anni alla data del 1° gennaio 2004, lo stesso potrà utilizzare la maggiore detrazione proporzionalmente a quella ordinariamente adoperata, in presenza di altro o altri titolari coabitanti che non possiedono il requisito dell'età;

**d) famiglie formate da giovani coppie**, coniugati o conviventi, (iscritti nello stesso stato di famiglia) da non oltre due anni alla data dell'01.01.2004, in cui entrambi i componenti siano di età inferiore ai trentacinque anni all'01.01.2004, possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina) e dispongano di un reddito complessivo familiare lordo (comprese indennità e rendite ad esclusione dell'indennità di accompagnamento) riferito all'anno 2003, non superiore a € 18.935,50;

Inteso che, come "reddito complessivo familiare lordo" si debba assumere il reddito, comprensivo di eventuali indennità e rendite, percepito da tutti i componenti la famiglia anagrafica;

**3) di stabilire che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale debba essere subordinata alle seguenti condizioni:**

- a) che i soggetti interessati rientrino in una delle categorie individuate ai precedenti punti 1) e 2);
- b) che gli altri componenti della famiglia anagrafica non possiedano alcuna proprietà immobiliare nel territorio dello Stato e all'estero;
- c) che l'immobile per il quale si chiede la maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico storico);

d) che entro il termine perentorio del 31.12.2004, i contribuenti presentino all'Ufficio Tributi apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, precisamente attestante il possesso delle condizioni che danno diritto al beneficio della ulteriore detrazione per l'abitazione principale, come statuite dal presente provvedimento, salvo che, non essendo intervenute variazioni incidenti sul diritto medesimo, tale dichiarazione sia stata già presentata nell'anno 2003;

e) che alla dichiarazione di cui al punto d) siano allegati i certificati medico-sanitari che non possono essere sostituiti da altro documento, secondo quanto previsto dall'art. 49 del d.p.r. 445/2000;

4) di stabilire, in conformità a quanto statuito dall'art. 75, sempre del d.p.r. 445/2000, che la verificata non corrispondenza del contenuto delle dichiarazioni presentate, ancorché dovuta ad irregolarità non sanate, per inerzia del contribuente a ciò invitato, o non sanabili, rispetto ai presupposti per il diritto alla ulteriore detrazione, comporti la decadenza dal beneficio usufruito, e quindi il recupero, in sede di attività di liquidazione, della differenza del tributo versato in meno, oltre sanzioni ed interessi, nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalle norme speciali in materia;

5) di dare atto che l'attività di controllo sulle richiamate autodichiarazioni, come appositamente prevista dall'art. 71 del ripetuto d.p.r. 445/2000, per motivi di ordine tecnico-temporale, riguardanti in particolar modo l'accertamento della situazione reddituale, potrà anche essere differita al momento in cui le informazioni, che risultino indispensabili ai fini del controllo medesimo, si renderanno disponibili presso le amministrazioni certificanti, e segnatamente dall'Amministrazione finanziaria;

6) di stabilire che il diritto all'elevazione della detrazione per l'abitazione principale spetti anche se il soggetto passivo o un componente la famiglia anagrafica possiede un piccolo appezzamento di terreno nel Comune di Livorno (di piccole dimensioni), diverso da area fabbricabile, sul quale l'attività agricola viene esercitata in forma non imprenditoriale (coltivato occasionalmente e senza struttura organizzativa, cosiddetti "orticelli").

7) di dare atto che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, comma 2 del D.Lgs.267/2000, la misura delle maggiori detrazioni di cui al presente provvedimento viene determinata con deliberazione della Giunta Comunale;

8) di incaricare l'Unità Org.va Tributi di trasmettere all'Ufficio federalismo fiscale la presente deliberazione per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. s) del d.lgs.506/1999.